

SENT. 605/14 cant.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE CIVILE

REG GEN N. 109/2014
CRON N 5548/14
REF N 575/14
VERB. COLL 3/7/2014
SCAD. TER
DEP. MIN 31/10/2014
PUBBL. 3 NOV. 2014

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio **OGGETTO** di

dr. Francescopaolo Ferrara	Presidente
dr.ssa Maria Balletti	Consigliere rel.est.
dr.ssa Maria Assunta Niccoli	Consigliere

OPPOSIZIONE A
SENT. FALLITO

nel procedimento n. 409/14 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

ITC Ceramiche s.p.a. in persona dell'amministratore e l.r.p.t. Belladonna Sante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco DENTE e Giuseppe ANDREOTTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Salerno, alla Via Roma n. 16;

Reclamante

E

Fallimento ITC Ceramiche s.p.a., in persona del curatore fallimentare dr. Nicolina Vitolo, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco DE SANTIS e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano CONFORTI in Salerno alla Via Francesco Prudente n. 9;

NONCHE'

Società UPTILES s.r.l., in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ermes ANNOVI e Mario GALLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Salerno alla Via E. Castelluccio n. 24 ;

E

PIGNONE Paolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno NAPOLI e Salvatore ROMANO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno alla Via R. De Martino n. 10;

Reclamati

E

FUSCO Oriana

Reclamata contumace

E

Società GALLIANO s.r.l. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa GAETA e con quest'ultima elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Bruno ROMANO, in Salerno alla Via Paolo Vocca n. 6;

INTERVENIENTE VOLONTARIA



OGGETTO: Reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Salerno n. 19/14, emessa in data 5-17.03.2014.


CONCLUSIONI rese come da verbale di udienza del 3/07/2014:

I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti di costituzione.

Svolgimento del processo

Al fine di meglio comprendere gli argomenti, posti a fondamento del reclamo, è necessario ripercorrere brevemente l'intera vicenda riguardante la società ITC Ceramiche s.p.a.:

- quest'ultima in data 12 ottobre 2012 depositava al Tribunale di Salerno un ricorso di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 6° comma legge fallimentare (cd. ricorso di concordato "*in bianco*");
- il Tribunale concedeva termine sino al 30 marzo 2013 per il deposito della proposta e della documentazione relativa;
- in data 30 marzo 2013 la I.T.C. depositava la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, il piano ed i documenti di cui al 2° e 3° comma dell'art. 161 legge fallimentare (Proc. N. 24/13);
- con decreto del 2-13 maggio 2013, il Tribunale dichiarava aperta la procedura, ordinava la convocazione dei creditori e nominava il commissario giudiziale;
- all'adunanza dei creditori del 17 luglio 2013 venivano raggiunte le maggioranze previste dall'art. 177 legge fallimentare;
- con provvedimento reso in data 6 novembre 2013 il Tribunale di Salerno fissava l'udienza del 17 dicembre 2013 per l'apertura del giudizio di omologa;
- in tale udienza l'amministratore unico della I.T.C. dichiarava di rinunciare all'istanza, non essendo stato possibile ottenere *in itinere* le fidejussioni necessarie per gli approvvigionamenti dell'attività aziendale e dichiarava di aver depositato altra istanza di pre-concordato;
- il Tribunale con provvedimento del 19.12.2013, preso atto della rinuncia, dichiarava non farsi luogo all'omologazione e disponeva l'archiviazione della procedura N. 24/13 (cfr. doc. n. 13 della produzione di parte UTC e doc. n. 10 allegato all'istanza di fallimento Uptiles);
- nella stessa giornata del 17 dicembre 2013, in cui era stata fissata l'udienza per l'omologa, la ITC presentava istanza di pre-concordato di tipo liquidatorio ex art. 161 6° comma legge fallimentare (ovvero un nuovo ricorso per concordato "*in bianco*") (Proc. N. 46/13);



-con provvedimento in data 17-19 dicembre 2013 il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile l'istanza di pre-concordato liquidatorio, rilevando che la presentazione di detta istanza -coevamente alla rinuncia, in fase di omologazione, al concordato in continuità approvato- comportasse un uso anomalo dell'istituto in quanto dava luogo ad una impropria prosecuzione nel tempo degli effetti protettivo-legali ad esso connessi (cfr. doc. all. n. 10 della produzione ITC);

-nel provvedimento era precisato che *"in ogni caso è consentito elaborare e proporre direttamente circostanziata istanza di concordato"*.


Tanto premesso per quanto concerne le vicende anteriori alla procedura prefallimentare e passando all'esame di quest'ultima, va rilevato che con ricorso depositato in data 24-01-2014, Fusco Oriana adiva il Tribunale di Salerno per la dichiarazione di fallimento della società ITC CERAMICHE S.P.A.

Esponiva, in premessa, di essere creditrice della resistente della somma di Euro 82.249,75, dovuta in parte a titolo di mensilità non corrisposte e maturate dal licenziamento dichiarato illegittimo con sentenza n. 4067/2012 del Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro e, in parte, a titolo di trattamento di fine rapporto, somma consacrata nel decreto ingiuntivo n. 10807/2012 emesso dello stesso Tribunale.

Assumeva che la società era in evidente stato di insolvenza, stante l'infruttuosità del pignoramento eseguito in suo danno, nonché la gravosa debitoria pari ad Euro 23.606.098,00 sulla stessa gravante, come poteva desumersi dalla documentazione relativa al procedimento di concordato preventivo chiuso per intervenuta rinuncia da parte della società resistente.

Proponevano analoghi ricorsi:

- la società S.r.l. Uptilites., in persona del legale rapp.te p.t., assumendo di essere creditrice della resistente di Euro 32.680,00, oltre interessi e spese in forza di una sentenza resa dal



Tribunale di Modena e di aver attivato una procedura esecutiva, nelle forme dell'espropriazione presso terzi, con esito negativo;

- Pignone Paolo, creditore di Euro 44.386,79 a titolo di mensilità non percepite a causa di licenziamento dichiarato illegittimo con sentenza n. 822/2012 resa dal Tribunale di Salerno e a titolo di trattamento di fine rapporto in virtù del decreto ingiuntivo n. 1187/2012. In relazione allo stato di insolvenza, sosteneva che sulla società gravavano passività consistenti ammontanti ad € 11.048.058,00 a fronte di un patrimonio sociale composto da immobilizzazioni per Euro 5.696.248,00 ed un attivo di Euro 1.495.185,00. Deduceva che la gravità della crisi finanziaria era evidenziata altresì dalla pluralità di ricorsi di fallimento, dalla presentazione di una domanda di concordato definitiva con rinuncia al ricorso e dai numerosi protesti elevati a carico della società resistente.


Con memoria depositata in data 3.03.2014, si costituiva la società resistente chiedendo un rinvio della trattazione dell'udienza prefallimentare onde consentire il deposito di una proposta e di un piano di concordato liquidatorio.

Comparso all'udienza fissata in pari data, il procuratore della resistente ribadiva la richiesta di rinvio per il deposito della domanda di concordato preventivo.

Disposta la riunione dei ricorsi, il Tribunale di Salerno, senza concedere il differimento dell'udienza come richiesto dalla debitrice ITC Ceramiche s.r.l., con la sentenza indicata in epigrafe ne dichiarava il fallimento.

Nelle more fra la decisione in camera di consiglio (5.03.2014) e il deposito della sentenza (17.03.2014), e precisamente in data 10.03.2014, la ITC depositava una domanda di concordato cd. *piena*, con il piano di tipo liquidatorio, la relazione e gli altri documenti previsti dall'art. 161 comma 2 e 3 L.F.

Nella sentenza dichiarativa di fallimento il primo giudice riteneva:



-1a) che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, non sussisteva - *sic et simpliciter*- un diritto del debitore, convocato dinanzi al giudice ai sensi degli artt. 15 L.F, ad ottenere il differimento della trattazione del ricorso prefallimentare anche ove a fondamento dell'istanza di rinvio fosse prospettata la volontà di formulare una richiesta di concordato preventivo;

-1b) Che la facoltà per il debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresentava un fatto impeditivo alla sua dichiarazione, né implicava la sospensione della procedura prefallimentare;

-1c) che la debitrice aveva già usufruito di un termine -anche prorogato- per la presentazione della proposta del piano di concordato e, dopo il provvedimento di ammissione alla procedura, vi aveva rinunciato; che concedere un rinvio -nell'attuale procedura prefallimentare- per la presentazione della domanda di concordato avrebbe sostanzialmente comportato l'elusione della normativa di cui al 9° comma dell'art. 161 L.F.;

-2) che sussistevano i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di fallimento; che, in particolare, lo stato di insolvenza emergeva dagli stessi atti del procedimento di concordato, dai bilanci, dai numerosi protesti, dall'esito negativo dei pignoramenti, etc.

Avverso tale decisione la ITC proponeva reclamo con ricorso depositato il 14 maggio 2014 lamentando nei primi sette motivi di censura (cfr. pagine 7 e seguenti del reclamo) la violazione, da parte del Tribunale di Salerno, del principio del cd. "coordinamento" tra il giudizio prefallimentare e la domanda di concordato preventivo e nell'ottavo motivo la insussistenza dello stato di insolvenza.

Più precisamente con riferimento al primo gruppo di doglianze la reclamante deduceva:


1) che in occasione dell'udienza prefallimentare del 3.3.2014, la Difesa della debitrice aveva chiesto un termine per presentare una domanda di concordato preventivo; che nonostante il Tribunale, senza accordare il rinvio, avesse rimesso la causa alla decisione collegiale ex art. 15 L.F., la domanda concordataria era stata egualmente presentata in data 10.3.2014, nelle more



del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento; che poiché, al momento del deposito della domanda di concordato preventivo, la sentenza dichiarativa di fallimento non era stata ancora depositata (infatti la sentenza era stata depositata in data 17.3.2014) e quindi non era ancora venuta a giuridica esistenza, il Tribunale avrebbe dovuto, in ossequio agli obblighi di coordinamento e consequenzialità sanciti dalle S.U. con la nota sentenza n. 1521/2013, dare la precedenza all'esame della domanda di concordato, previo adempimento dei relativi incumbenti processuali (audizione del proponente ed eventuale assegnazione di un termine ex art. 162 1° comma L.F. e decisione dell'istanza); che il mancato esame della domanda concretava il vizio di *omessa pronuncia*, conculcando il diritto della debitrice a sperimentare una soluzione per via pattizia della crisi d'impresa;

2)che la sentenza reclamata era affetta dal vizio di *omessa motivazione*, non avendo il Tribunale di Salerno esposto le ragioni per le quali la domanda di concordato, pur se presentata dopo la rimessione in decisione delle istanze di fallimento, non fosse meritevole di esame; che, in particolare, il giudice di prime cure doveva farsi carico di discernere se la proposizione della domanda di concordato avesse assunto carattere dilatorio, dando luogo ad abuso dello strumento ex art. 160 L.F., ovvero fosse conveniente per i creditori; che l'omessa pronuncia e l'omessa motivazione si ponevano in contrasto con l'art. 162 2° comma L.F., secondo cui solo nell'ipotesi di pendenza di ricorsi di fallimento, la mancata ammissione della domanda di concordato, poteva condurre alla declaratoria di fallimento;

3)che la decisione del Tribunale di Salerno importava anche la violazione dell'art. 161, ultimo comma, L.F. e dell'art. 24 Cost., atteso che tale norma prevedeva il diritto del debitore, nella pendenza del giudizio di istruttoria prefallimentare, di chiedere ed ottenere un termine di 60 giorni per integrare la domanda di concordato preventivo presentata con riserva ai sensi dell'art. 161 6° comma L.F.; che nella fattispecie la sentenza di fallimento era stata emessa nel volgere di meno di 50 giorni dalla presentazione del primo ricorso di fallimento;





4) che il Tribunale, in violazione degli artt. 160 e seguenti L.F., aveva conculcato il diritto dell'imprenditore di proporre la domanda di concordato preventivo, di ottenere eventualmente un termine per apportare integrazioni e per produrre documenti ex art. 162 1° comma L.F., di essere sentito e di ottenere la valutazione e decisione della domanda;

5) che la condotta della debitrice non poteva dare adito ad alcun sospetto di voler differire strumentalmente i tempi della decisione sulla domanda di fallimento in violazione del principio della ragionevole durata del processo, ovvero di "abusare" dello strumento concordatario, dal momento che la ITC - dopo avere abbandonato l'iniziale proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, a causa della sopravvenuta difficoltà di reperire i necessari supporti finanziari - aveva, in data 10.3.2014, presentato una proposta di concordato liquidatorio con addizione di risorse extrasociali (cd. "finanza terza"); che tale domanda si poneva come una logica evoluzione rispetto a quella precedente di concordato con continuità aziendale non poteva essere considerata come espressione di attività dilatoria;

6) che la domanda di concordato depositata il 10.3.2014 era da considerarsi più "conveniente" per il ceto creditorio rispetto alla liquidazione concorsuale, in quanto per il suo contenuto prevedeva un rilevante ricorso a beni e finanza extrasociale; che tale circostanza avrebbe viepiù dovuto imporre al Tribunale quel coordinamento tra le istanze di fallimento e la proposta di concordato, sancito dalla sentenza delle S.U.;

7) che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale con argomento non satisfattivo dei menzionati obblighi di pronunzia e motivazione, la domanda di concordato depositata il 10.3.2014 non poteva ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 161, 9° comma L.F. per due ordini di motivi:

a) innanzitutto perché a seguito della proposizione della prima domanda, la ITC era stata ammessa al concordato preventivo e la omologazione non era intervenuta solo per la rinunzia della società proponente;



b) in secondo luogo perché l'art. 161, 9° comma L.F. si riferiva esclusivamente alla domanda di concordato con riserva di cui al 6° comma, laddove la domanda del 10.03.2014 era da considerarsi, a tutti gli effetti, come una domanda "completa", sottraendosi, per tale ragione, alla preclusione di cui all'art. 161, penultimo comma L.F.; che non solo la rinuncia non rivestiva efficacia preclusiva, ma, parimenti, non poteva ascriversi tale significato al decreto di inammissibilità del 17.12.2013 emesso dal Tribunale in ordine alla seconda istanza di pre-concordato, stante il carattere meramente formale della pronuncia adottata senza le formalità di cui all'art. 162 L.F.; che anche il Tribunale era dello stesso avviso tanto è vero che nel suddetto decreto aveva espressamente affermato: *"che, in ogni caso, è consentito elaborare e proporre direttamente circostanziata istanza di concordato"*.

Con l'ultimo motivo di impugnazione, la reclamante ha contestato la sussistenza dello stato d'insolvenza della ITC, che sarebbe escluso per un duplice ordine di ragioni:



-per il fatto che, in sede di esame della precedente domanda di concordato (alla quale la ITC aveva rinunciato), i creditori avevano espresso voto favorevole all'omologazione; che con ciò

si sarebbe consolidato una sorta di *pactum de non petendo* tra la società e la Massa dei creditori;

-per il fatto che la società doveva considerarsi sostanzialmente in stato di liquidazione sicché veniva completamente a mutare la situazione da valutare ai fini della declaratoria di fallimento; che pertanto l'esistenza -peraltro non documentata- di protesti ecc., era ininfluenza nel caso di impresa in liquidazione.

La reclamante pertanto concludeva per l'annullamento e/o la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.

Fissata con decreto presidenziale l'udienza di trattazione del reclamo, con comparsa depositata il 20 giugno 2014 si costituiva la Curatela, la quale, preliminarmente eccepiva la tardività dell'impugnazione avversaria. Esponeva, infatti, che la Cancelleria Fallimentare del



Tribunale di Salerno, con *e-mail* del 17.3.2014 ricevuta in pari data (cfr. doc. 5), aveva comunicato ai Difensori della ITC costituiti nel giudizio ex art. 15 L.F. (avv.ti Raffaele Carrano e Luigi Rossini) l'estratto della sentenza di fallimento; che il reclamo era stato depositato in data 14.5.2014, ossia ben oltre il termine di trenta giorni fissato dall'art. 18 L.F.. Nel merito contestava la fondatezza in fatto e in diritto del ricorso e ne chiedeva il rigetto.

Con comparse depositate entrambe in data 18.06.2014, si costituivano la società Uptiles s.r.l. e Pignone Paolo, chiedendo anch'essi il rigetto della impugnazione.

Con comparsa depositata in data 23 giugno 2014 spiegava intervento volontario nel procedimento la società Galliano s.r.l., la quale chiedeva il rigetto del reclamo.

All'udienza del 3.07.2014, rassegnate le conclusioni di cui in epigrafe, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

IL CASO.it

Motivi della decisione

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di tardività del reclamo, sollevata dalla difesa della Curatela.

Quest'ultima ha infatti dedotto:

-che la Cancelleria fallimentare aveva comunicato l'estratto della sentenza di fallimento ai difensori della I.T.C. con *e.mail* del 17.03.2014, ricevuta in pari data (cfr. doc. n. 5 della produzione della Curatela);

-che il reclamo è stato depositato presso la Cancelleria della Corte in data 14.05.2014 ossia ben oltre il termine di 30 giorni fissato dall'art. 18 L.F.

L'eccezione è priva di fondamento.




Il 4° comma dell'art. 18 L.F. stabilisce che il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'art. 17 L.F. .

Orbene il 1° comma della disposizione in questione, come modificata a seguito della recente riforma, prevede che la sentenza dichiarativa di fallimento debba essere notificata al soggetto fallito integralmente e non più per estratto e ciò all'evidente scopo di consentire al fallito di venire a completa conoscenza dell'intera sentenza anche per valutare la proposizione del reclamo ex art. 18 L.F.. La sentenza dev'essere, invece, comunicata per estratto al curatore, al creditore istante e al pubblico ministero.

Alla stregua delle considerazioni che precedono pertanto, la comunicazione del solo estratto non può costituire idoneo *dies a quo* del termine di impugnazione.

Ne consegue che non essendovi la prova della notificazione della sentenza per intero e dovendosi applicare il termine ora semestrale ex art. 327 c.p.c., il reclamo è stato proposto tempestivamente.

Passando all'esame della impugnazione, la ITC in primo luogo ha dedotto che in occasione dell'udienza prefallimentare del 3.3.2014, la Difesa della debitrice aveva chiesto un termine per presentare una domanda di concordato preventivo; che nonostante il Tribunale, senza accordare il rinvio, avesse rimesso la causa alla decisione collegiale ex art. 15 L.F., la domanda concordataria era stata egualmente presentata in data 10.3.2014, nelle more del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento; che la sentenza di fallimento era affetta dal vizio di omessa pronunzia atteso che il Tribunale aveva totalmente omesso di esaminare la domanda di concordato preventivo, nonostante questa fosse stata depositata prima che la sentenza venisse a giuridica esistenza con la pubblicazione, richiamando a sostegno dell'assunto il principio di diritto espresso dalla sentenza della Corte di Cass. n. 2546 del 2000.



Aggiungeva inoltre che la mancata disamina della istanza costituiva violazione degli obblighi di coordinamento e consequenzialità sanciti dalle S.U. .

Occorre innanzitutto premettere in via generale che la richiesta di rinvio dell'udienza, avanzata dalla parte e il rigetto della stessa non comportano la violazione di alcun diritto di difesa dell'istante, atteso che il diniego costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice di gestire la causa.

Con riferimento specifico alla materia del fallimento, la S.C. ha espressamente statuito che non sussiste un diritto del debitore ad ottenere il differimento della trattazione dell'istanza di fallimento per consentire il deposito della proposta di concordato preventivo (così Cass. n. 13163/2013 in motivazione; Cass. n. 19214/2009; V. anche Cass. n. 2167/2010; cfr. anche Cass. n. 2167/2010 e Cass. n. 9260/2011, ove in motivazione è evidenziato che il potere del Tribunale di concedere il rinvio, attesa la discrezionalità che lo caratterizza, non è sindacabile in sede impugnatoria. Con riferimento a istanza di rinvio in sede di procedura concordataria cfr. Cass. Sez. 1, n. 11496 del 23/05/2014).

Ciò posto, la normativa processuale –applicabile anche al rito camerale– prevede che il giudicante possa disporre il rinvio del procedimento con la fissazione di una nuova udienza per grave impedimento dell'ufficio o di una delle parti o del difensore, che non sia sostituibile (cfr. Cass. S.U. n. 1715 del 24/01/2013; Cass. Sez. 1, n. 19583 del 27/08/2013).

Ma quando il Tribunale non abbia esercitato detto potere, ritenendo che non ne sussistessero i presupposti e abbia assegnato la causa in decisione, ha inizio la fase della deliberazione, retrattabile solo a seguito di un provvedimento del Collegio.

Al riguardo va evidenziato che esclusivamente nel caso di cd. *jus superveniens* ossia nell'ipotesi di entrata in vigore di una nuova normativa nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, è dovere del giudice applicare




immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari consequenziali adempimenti (Cass. n. 5855/2000; Cass. n. 14357/1999).

Al di fuori di tale evenienza, dopo il passaggio della controversia nella fase decisoria, il giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo al fine di consentire una nuova produzione, né ad esaminare eventuali sollecitazioni al riguardo dell'interessato, non essendo consentito alle parti di rivolgere istanze dopo l'indicato momento (cfr. Cass. n. 10925/1992).

Con specifico riferimento a fattispecie identica a quella oggetto del presente reclamo, la S.C. si è di recente pronunciata nel medesimo senso con sentenza n. 13163 del 27 maggio 2013.

Non è pertanto prevista nel sistema la possibilità per le parti di rivolgere istanze al giudice collegiale dopo il passaggio della causa in decisione.

Il convincimento della Corte resta fermo anche esaminando il precedente giurisprudenziale richiamato dalla reclamante, con cui la S.C. ha affermato, in una causa soggetta alla vecchia disciplina della L.F., che: *"Poiché anche nel processo fallimentare la pubblicazione costituisce il momento in cui la sentenza viene giuridicamente ad esistenza mentre la deliberazione in camera di consiglio è momento interno all'organo decidente privo di effetti immediati e diretti, qualora si provveda con due distinte sentenze all'accertamento della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e, in mancanza della loro ricorrenza, alla conseguente dichiarazione di fallimento, il rapporto di consequenzialità che deve sussistere tra le due pronunce implica che la sentenza dichiarativa di fallimento possa essere pronunciata solo se in tale momento sussista il suo antecedente logico - giuridico rappresentato dalla già avvenuta pubblicazione del provvedimento di rigetto dell'omologazione (nella specie, la sentenza di rigetto del concordato era stata deliberata il 28 aprile e pubblicata il 5 maggio e la sentenza dichiarativa di fallimento deliberata e pubblicata il 28 aprile; la S.C., in applicazione dell'esposto principio ha cassato con rinvio la seconda decisione perché assunta in mancanza di*



accertamento, con sentenza provvista di rilevanza giuridica esterna, del difetto delle condizioni per l'omologazione)" (Cass. Sez. 1, n. 2546 del 07/03/2000).



Al riguardo va invero osservato che la sentenza n. 2546/2000 ha preso in considerazione il caso concreto in cui pendevano due procedimenti - procedimento di concordato e procedimento prefallimentare- decisi con due sentenze distinte, di talché al fine di verificare se fosse stato o meno rispettato il principio della pregiudizialità (che esige che il fallimento fosse dichiarato solo dopo il rigetto con sentenza della domanda di omologazione del concordato), occorreva far riferimento al momento in cui ciascuna decisione veniva a giuridica esistenza.

Nella presente controversia invece non ricorre alcuna interferenza fra procedimenti, atteso che era pendente unicamente il procedimento prefallimentare e solo dopo che questo era stato riservato in decisione, veniva avviato l'altro procedimento, con il deposito della domanda di concordato preventivo.

In altre parole mentre la pronuncia n. 2546 attiene alla problematica relativa al momento in cui la sentenza di fallimento acquista rilevanza esterna e produce gli effetti suoi propri, momento che è indubbio coincida con la pubblicazione, nella fattispecie, invece, la Corte di Appello ha dovuto valutare se il Tribunale, una volta riservata la causa in decisione ed avendola poi effettivamente delibata, fosse tenuto ad esaminare la domanda di concordato preventivo successivamente pervenuta al di fuori del contraddittorio.

In tale caso la soluzione negativa si impone alla luce dei principi di diritto sopra menzionati.

Peraltro proprio la sentenza n. 2546, citata dalla reclamante, in motivazione ha incidentalmente esaminato la questione qui rilevante, pervenendo a soluzione in linea con quella adottata dal presente Collegio.



La S.C. infatti ha precisato che la fase (momento soggettivo) della deliberazione, collegiale, è passibile di riesame obbligatorio soltanto in caso di modifiche alla disciplina normativa applicabile alla fattispecie, intervenute dopo la decisione .

Dalle considerazioni che precedono possono pertanto trarsi le seguenti conclusioni:

-non è censurabile da parte della Corte d'Appello la decisione del Tribunale di non concedere il rinvio richiesto dalla ITC, in quanto si tratta di provvedimento rimesso alla discrezionalità di quel giudice;



-è vero che la decisione ^{di fallimento} viene a giuridica esistenza solo con la sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ma è altrettanto evidente che, al di fuori di *jus superveniens*, non vi è alcun dovere del giudice che abbia trattenuto la causa in decisione, di esaminare i documenti e le istanze depositate dalle parti nel lasso di tempo intercorrente tra il suddetto momento e la pubblicazione della sentenza;

- *a fortiori* non è configurabile un siffatto obbligo allorquando addirittura il deposito di nuovi documenti ovvero la proposizione di una nuova istanza siano intervenuti dopo la decisione della causa in camera di consiglio (seppure la sentenza non sia stata ancora depositata).

Ne consegue che nel caso di specie non è configurabile alcun vizio di omessa pronuncia riferibile alla sentenza impugnata in quanto l'istanza di concordato preventivo, anche se preannunciata all'udienza del 3.03.2014 (in cui il procedimento è stata rimesso al Collegio per la decisione), è stata concretamente depositata presso la cancelleria fallimentare in data 10 marzo 2014 e, quindi, allorché il procedimento, non solo era transitato nella fase decisoria, ma era stato pure oggetto di esame da parte del Tribunale il quale già in data 5.03.2014 aveva deliberato il fallimento della società.

Le considerazioni sopra svolte, di carattere processuale, già di per sé, hanno carattere assorbente di qualsiasi ulteriore doglianza.

Per completezza tuttavia è opportuno esaminare i successivi motivi di impugnazione.

Col motivo indicato sub 2 nello svolgimento del processo la ITC ha lamentato il vizio di omessa motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe trascurato di indicare le ragioni per cui la domanda di concordato non fosse meritevole di esame.

Il motivo non è condivisibile.

Il Tribunale, come sopra si è evidenziato, non solo non aveva l'obbligo di prendere in esame istanze presentate dopo che la causa era stata riservata per la decisione, ma non aveva neanche la possibilità di prendere in esame la domanda di concordato *de qua* perché, al momento della deliberazione in camera di consiglio, essa non era stata ancora depositata e quindi, il procedimento non era neppure pendente.

Non va poi sottaciuto che un'eventuale delibazione sulla domanda avrebbe comportato una evidente lesione del principio del contraddittorio, in quanto, essendo stata l'istanza presentata dopo l'assegnazione della causa in decisione, le controparti, del tutto estranee al nuovo *thema decidendum*, non avrebbero avuto alcuna concreta possibilità di interloquire e di esercitare così il loro diritto di difesa.

Con gli ulteriori motivi la ITC ha dedotto:

-che il Tribunale aveva omesso di vagliare se la proposizione della domanda di concordato avesse o meno carattere dilatorio, considerato che nessuna delle parti ricorrenti aveva dedotto la sussistenza di un *periculum in mora*;

-che il Tribunale si era limitato ad una petizione di principio, facendo leva tanto su eventuali ma non sussistenti effetti pregiudizievoli per i creditori, tanto sul principio della ragionevole durata del processo;

-che il ragionamento del primo giudice aveva comportato la violazione dell'art. 162 2° comma L.F., da cui si evinceva l'obbligo dell'ufficio di delibare circa la proposta di concordato preventivo formulata in pendenza di ricorsi di fallimento;



-che l'obbligo del Tribunale di esaminare la domanda di concordato preventivo emergeva altresì dall'art. 161, u. co. LF (che prevedeva il diritto del debitore, nella pendenza del giudizio di istruttoria prefallimentare, di chiedere ed ottenere un termine di 60 giorni per integrare la domanda di concordato preventivo presentata con riserva ai sensi dell'art. 161 6° comma L.F.) e dal complesso di norme che prevedevano il diritto dell'imprenditore di ottenere un termine per apportare integrazioni e per produrre documenti (art. 162, 1° comma L.F.), di essere sentito e di ottenere la valutazione e la decisione della domanda.

Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto involgono tutti la medesima problematica relativa ai rapporti tra concordato preventivo e dichiarazione di fallimento.

Rileva la Corte che, come è stato ripetutamente evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l'art. 160 L.F. nella sua originaria formulazione (secondo cui la domanda di concordato poteva essere proposta dal debitore "sino a che il suo fallimento non è dichiarato") sanciva in termini testuali la pregiudizialità della procedura di concordato preventivo sul fallimento.

Con il d.lgs. n. 5/2006 l'inciso è stato abrogato, dando la stura a un acceso dibattito e a un contrasto giurisprudenziale a comporre il quale sono intervenute le S.U. con la nota decisione n. 1521/2013.

Con tale sentenza il massimo organo nomofilattico:

-ha ribadito il superamento del principio di prevenzione che correlava le due procedure, posponendo la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della soluzione concordata della crisi dell'impresa (cfr. anche Cass. n. 18190/2012);

-ha escluso la sussistenza di un'ipotesi di pregiudizialità necessaria, che imponesse la sospensione ex art. 295 c.p.c., in quanto non sono sovrapponibili le situazioni esaminate nelle due distinte procedure di fallimento e di concordato (C. 11/3059) e, inoltre, la sospensione è istituito eccezionale che pertanto può trovare applicazione soltanto quando la situazione



sostanziale dedotta nel processo pregiudicante rappresenti il fatto costitutivo di quella dedotta nella causa pregiudicata (C. 03/14670), ipotesi non ricorrente nel caso in esame;

-ha ribadito che il vigente codice di rito esclude casi di sospensione discrezionale e non prevede inoltre casi di sospensione impropria o atecnica;

-ha ritenuto impraticabile la dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 168 L.Fall., non essendo l'istanza di fallimento equiparabile all'atto introduttivo di una procedura esecutiva;

-ha affermato che il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità (eventuale del fallimento, all'esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento);

-ha precisato che la facoltà per il debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla relativa dichiarazione (C. 12/18190, C. 09/19214), ma una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore, che non potrebbe comunque *"disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare"*, venendo così a paralizzare le iniziative recuperatorie del curatore (C. 18190 cit., C. 97/10383) e ad incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

-ha concluso che la consequenzialità logica tra le due procedure non si traduce anche in una consequenzialità procedimentale, ferma restando una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti.

Coerentemente con i principi di diritto espressi dalle S.U. si è pertanto affermato che compete al giudice di merito verificare e gestire in concreto il bilanciamento tra l'interesse del debitore a definire la propria crisi attraverso il concordato e l'interesse dei creditori a promuovere l'esecuzione concorsuale contro il debitore in stato di insolvenza.



Tale bilanciamento è stato perseguito dalla giurisprudenza di merito escludendo la possibilità di una soluzione concordataria della crisi nei soli casi in cui la domanda di concordato preventivo:


- non fosse rituale e completa ai sensi degli artt. 160 e 161 L.F.;
- configurasse una evidente forma di abuso dello strumento concordatario;
- pregiudicasse una più proficua liquidazione fallimentare in danno della massa dei creditori (ad es. per il consolidamento di un'ipoteca o la maturazione medio tempore della prescrizione di eventuali azioni di massa esperibili dal curatore).

L'intervento delle Sezioni Unite non ha però definitivamente sopito il dibattito, che si è riaperto anche per effetto della recenti innovazioni introdotte dall'art. 33 del decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012.

In particolare il nuovo art. 161 all'ultimo comma stabilisce che, nel caso di ricorso per concordato preventivo *cd. in bianco*, qualora penda il procedimento di istruttoria prefallimentare, il termine concesso dal Tribunale per la presentazione della proposta definitiva (di regola compreso fra i 60-120 giorni ex art. 161, 1° comma) deve essere sempre di 60 giorni (prorogabili di ulteriori 60 giorni solo in presenza di giustificati motivi).

Orbene dal tenore letterale della norma si è tratta la conseguenza che il Tribunale, nell'ipotesi in cui ritenga di non rigettare il ricorso di fallimento ex art. 22 L.F., debba attendere la presentazione della proposta definitiva di concordato e non possa dichiarare il fallimento del debitore se non seguendo la procedura di cui all'art. 162, 2° comma L.F. e cioè una volta che abbia dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo.

Se ne è tratta altresì l'ulteriore corollario che il Tribunale debba seguire analogo procedimento anche quando, pendente il processo per la dichiarazione di fallimento, venga presentata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 161 1° comma L.F., vale a dire una proposta di concordato *cd. piena*.



L'esigenza di una più approfondita disamina dell'intera problematica è stata di recente evidenziata dalla 1^a Sezione Civile della Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 9476 del 7.02-30.04.2014, che ha disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Con tale provvedimento la 1^a Sezione della Corte di Cassazione ha espresso il proprio convincimento che la pendenza della procedura di concordato preventivo, conseguente alla sua apertura ai sensi dell'art. 163 L.F., precluda la possibilità di dichiarare il fallimento e che, più in generale, il principio della prevalenza della procedura di concordato non possa dirsi superato per effetto dell'eliminazione dell'inciso prima contenuto nell'art. 160 L.F.

La Corte ha desunto la propria opinione dal "sistema" e in particolare dal complesso di norme che disciplinano l'istituto, tra cui l'art. 162, 2° comma, gli artt. 180 u.comma e 173 L.F., l'art. 161 u.comma L.F. sopra esaminato.

Il S.C. è quindi pervenuto alla conclusione che il fallimento non possa essere dichiarato sino all'esito negativo della domanda di concordato per inammissibilità, mancata approvazione, rigetto o revoca.

Alla luce del dibattito di dottrina e di giurisprudenza circa la *vexata questio* è indubbio che con i motivi di gravame sopra indicati l'abile difesa della società fallita abbia evidenziato alcuni elementi di criticità del rapporto tra la procedura prefallimentare e la procedura di concordato preventivo, sottolineando come dal complesso normativo e dall'indubbio *favor* per la soluzione concordataria, manifestato anche dalla recente novella legislativa, scaturisca la necessità che l'istanza di concordato debba essere esaminata preventivamente rispetto all'istanza di fallimento e che questo possa essere dichiarato soltanto dopo la conclusione negativa della procedura di concordato.

Senonché il pur lodevole sforzo difensivo della ITC non può sortire alcun esito positivo nella presente controversia atteso che nella fattispecie non si pone alcun problema di interferenza



fra le procedure in quanto nel momento in cui il Tribunale si è riservato di decidere sui ricorsi di fallimento proposti e addirittura nel momento in cui ha deliberato in camera di consiglio la declaratoria di fallimento, non era pendente alcuna procedura di concordato preventivo, essendo stata la relativa istanza proposta solo successivamente.


Ne consegue, innanzitutto, che all'atto della decisione il Tribunale non poteva prendere in esame alcuna istanza di concordato preventivo (perché all'epoca non proposta) e quindi correttamente si è limitato ad esaminare la richiesta di rinvio del debitore, ritenendo che non vi fosse un diritto di quest'ultimo ad ottenere il differimento della trattazione dell'udienza prefallimentare finalizzato all'eventuale presentazione di una istanza di concordato preventivo.

Ne deriva in secondo luogo che, una volta deliberato il fallimento in data 5.03.2014, nessuna rilevanza poteva rivestire la proposizione in data successiva (10.03.2014) della domanda di concordato preventivo.

Infatti anche da ultimo la S.C. ha chiarito: *"... come lo strumento concordatario e più in generale qualunque ipotesi di composizione negoziale della crisi di impresa incontrino un limite preclusivo nella dichiarazione di fallimento: oltre la quale l'unico strumento lato sensu negoziale residuo è il concordato fallimentare"* (cfr. Cass. n. 13505/2014 in massima e motivazione).

Alla stregua delle considerazioni che precedono dunque, gli argomenti difensivi che fanno leva sulla necessità del preventivo esame della istanza di concordato preventivo rispetto alla dichiarazione di fallimento, non sono rilevanti ai fini della decisione del reclamo.

Con il motivo indicato col n. 7 nello svolgimento del processo che precede, la ITC ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale con argomento non soddisfacente dei menzionati obblighi di pronuncia e motivazione, la domanda di concordato depositata il 10.3.2014 non poteva ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 161, 9° comma L.F. per due ordini di motivi:





a) innanzitutto perché a seguito della proposizione della prima domanda, la ITC era stata ammessa al concordato preventivo e la omologazione non era intervenuta solo per la rinuncia della società proponente;

b) in secondo luogo perché l'art. 161, 9° comma L.F. si riferiva esclusivamente alla domanda di concordato con riserva di cui al 6° comma, laddove la domanda del 10.03.2014 era da considerarsi, a tutti gli effetti, come una domanda "completa", sottraendosi, per tale ragione, alla preclusione di cui all'art. 161, penultimo comma L.F.; che non solo la rinuncia non rivestiva efficacia preclusiva, ma, parimenti, non poteva ascriversi tale significato al decreto di inammissibilità del 17.12.2013 emesso dal Tribunale in ordine alla seconda istanza di pre-concordato, stante il carattere meramente formale della pronuncia adottata senza le formalità di cui all'art. 162 L.F.; che anche il Tribunale era dello stesso avviso tanto è vero che nel suddetto decreto aveva espressamente affermato: *"che, in ogni caso, è consentito elaborare e proporre direttamente circostanziata istanza di concordato"*.

Si rileva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 161, 9° comma L.F.: *"La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti"*.

Tanto premesso, ritiene la Corte che il motivo, come formulato dalla ITC, non sia pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Va invero ribadito che il Tribunale non ha esaminato la proposta di concordato preventivo, perché alla data della decisione non era stata ancora depositata e come si è detto ha preso in considerazione esclusivamente l'istanza di rinvio formulata dalla società debitrice in vista della futura proposizione della istanza concordataria.



Il giudicante, dopo aver osservato che non sussisteva il diritto della debitrice ad ottenere il differimento richiesto, precisava che accogliere detta istanza di rinvio avrebbe significato in sostanza eludere la preclusione di cui all'art. 161, 9° comma L.F., in quanto la ITC aveva già presentato una domanda di concordato con riserva in data 2.4.2013 e vi aveva successivamente rinunciato dopo essere stata ammessa alla procedura.

Orbene dalla disamina della motivazione emerge che il primo giudice ha ritenuto sostanzialmente elusiva della preclusione ex art. 161, 9° comma L.F. la istanza di differimento presentata al fine di depositare la proposta di concordato preventivo.

Il motivo in esame invece riferisce erroneamente il ragionamento del Tribunale alla domanda di concordato del 10.03.2014, mai esaminata dal Collegio perché non pendente al momento della riserva in decisione.

Il gravame non attacca dunque la *ratio decidendi*.

Con i motivi di cui ai nn. 5 e 6 dello svolgimento del processo che precede, la reclamante si duole che il Tribunale non abbia considerato che la ITC, per la serietà della proposta di concordato di tipo liquidatorio, avanzata in data 10.03.2014, non aveva avuto alcuna intenzione di abusare dello strumento concordatario e che, inoltre, quest'ultimo si presentava più conveniente per il ceto creditorio rispetto alla liquidazione concorsuale.

Anche tali doglianze non colgono nel segno.

Deve ancora una volta ribadirsi che il Tribunale nella sentenza impugnata non ha preso in esame la domanda di concordato di tipo liquidatorio, in quanto detta istanza è stata presentata successivamente alla deliberazione del fallimento in camera di consiglio.

Ne consegue che il giudicante non aveva la possibilità di valutare nel merito la proposta.

Resta da esaminare l'ultimo motivo di impugnazione, con cui la ITC ha contestato la sussistenza dello stato d'insolvenza della ITC, che, secondo il suo assunto, avrebbe dovuto essere escluso per un duplice ordine di ragioni:



a) per il fatto che, in sede di esame della precedente domanda di concordato (alla quale la ITC aveva rinunciato), i creditori avevano espresso voto favorevole all'omologazione; che con ciò si sarebbe consolidato una sorta di *pactum de non petendo* tra la società e la Massa dei creditori;

b) per il fatto che la società doveva considerarsi sostanzialmente in stato di liquidazione, sicché veniva completamente a mutare la situazione da valutare ai fini della declaratoria di fallimento; che pertanto l'esistenza -peraltro non documentata- di protesti ecc., era ininfluenza nel caso di impresa in liquidazione.

Il motivo sub a) è del tutto privo di pregio, atteso che la valenza dell'adesione dei creditori è circoscritta all'ambito della prima procedura di concordato con continuità aziendale, estintasi per successiva rinuncia della ITC.

Anche il motivo sub b) non coglie nel segno.

Infatti alla data della dichiarazione di fallimento non era stata avviata alcuna procedura di messa in liquidazione volontaria della ITC, né tale stato poteva desumersi dalla prospettata intenzione di depositare una proposta di concordato di tipo liquidatorio.

Comunque, pur volendosi applicare anche nella fattispecie i criteri di valutazione della insolvenza, elaborati dalla giurisprudenza per le società in liquidazione, deve ugualmente concludersi per la sussistenza del requisito obiettivo ex art. 5 della L.F. .

Com'è noto, quando una società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della legge fallimentare, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Ciò perché non è più richiesto che l'impresa disponga, come invece la società in piena attività di credito e di risorse, e quindi di liquidità necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

In tale situazione, inoltre, l'impresa in liquidazione non si propone di restare sul mercato, ma ha come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci (*ex multis*: Cass. Sez. 1, n. 20476 del 25/07/2008).

Orbene nella fattispecie gli elementi del patrimonio della ITC sono assolutamente insufficienti ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori.

Tanto si evince innanzitutto dalla prima proposta di concordato preventivo, in cui la ITC ha indicato un passivo di Euro 23.657.550,00 e un attivo di Euro 8.612.393,00 (cfr. doc. n. 8 della produzione della Curatela) e ha proposto la soddisfazione dei crediti privilegiati al 100% e dei crediti chirografari nella misura del 10%.

A ciò si aggiungano i dati risultanti dalla Relazione del Commissario Giudiziale, recante la data del 27 ottobre 2013, che ha evidenziato un attivo di Euro 6.759.649,00 e un passivo di Euro 26.924.614,00.

Ne deriva che anche con l'applicazione del criterio di valutazione in oggetto sussiste senza ombra di dubbio lo stato di insolvenza della società reclamante.

Per mera completezza va infine osservato che la interveniente società Galliano ha dimostrato anche la contestata sussistenza di innumerevoli protesti a carico della ITC (cfr. visura protesti al n. 8 dell'indice della produzione della Galliano).

Il reclamo va dunque rigettato.

Tenuto conto della infondatezza della eccezione di decadenza del reclamo e della complessità delle questioni giuridiche trattate, tuttora oggetto di ampio e controverso dibattito, sussistono serie e fondate ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del grado.

Va, infine, osservato che il reclamo è stato depositato il 24.04.2013, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge n. 228/2012, il cui art. 1 comma 17 ha integrato l'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 aggiungendovi il comma 1 *quater*, del seguente



tenore:

"Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

Ne consegue che occorre dare atto nel presente provvedimento che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.



IL CASO.it
P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla ITC Ceramiche s.p.a. in persona dell'amministratore e l.r.p.t. Belladonna Sante, nei confronti del Fallimento ITC Ceramiche s.p.a., in persona del curatore fallimentare dr. Nicolina Vitolo, della Società UPTILES s.r.l., in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*, di PIGNONE Paolo, FUSCO Oriana e del P.M. presso il Tribunale di Salerno, con l'intervento della Società GALLIANO s.r.l. in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Salerno n. 19/14, emessa in data 5-17.03.2014, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede in contumacia di Fusco Oriana:

1.rigetta il reclamo;

2.dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado;

3.dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della

società ITC Ceramiche s.p.a. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo;

4. manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.

Così deciso in Salerno il 7/10/2014

Il Giudice estensore

Maria Kalloti

Il Presidente

[Signature]

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giancarlo BORRELLI

[Signature]



IL CASO.it